

Decreto ministeriale 8 ottobre 1993

Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli turchi che effettuano trasporti di merci da e per il porto di Trieste

(in GU n.251 del 25 ottobre 1993)

Il Ministero delle finanze

Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.39¹, e successive modificazioni e integrazioni:

Visto l'art.2 della legge 12 dicembre 1973, n.820², che dà la facoltà al Ministro delle finanze di concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero quando sussistono esigenze dei traffici;

Considerato l'incremento dei traffici determinatosi nel porto di Trieste in conseguenza dell'istituzione della linea regolare di traghetti Turchia-Trieste per il trasferimento, via mare, di veicoli per il trasporto merci;

Ritenuto la necessità di agevolare lo snellimento e lo sviluppo dell'attività portuale;

decreta:

Le tratte stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti al trasporto di merci immatricolati in Turchia ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, importati temporaneamente in Italia per effettuare trasporti di merci da e per il porto di Trieste sono esentati, per esigenza dei traffici, dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.39, e successive modificazioni.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: Gallo

¹ DPR 5 febbraio 1953, n.39 "Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche" (s.o. alla GU n.33 del 10.02.1953).

² Legge 12 dicembre 1973, n.820 "Modificazioni in materia di tasse automobilistiche" (GU n.332 del 28.12.1973).